

Codice A1604A

D.D. 30 luglio 2019, n. 406

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di trentatré sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiusella e che sono ubicate nei Comuni di Val di Chy (TO) - una - di Brosso (TO) - quattro - di Issiglio (TO) - due - di Rueglio (TO) - dieci - e di Valchiusa (TO) - sedici - gestite dalla S.M.A.T. S.p.A..**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Val di Chy (ex Alice Superiore), di Brosso, di Issiglio, di Rueglio, di Valchiusa (ex Trausella) e di Valchiusa (ex Vico Canavese) – nel cui territorio sono localizzate le sorgenti, con nota in data 20 maggio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 139/2019 del 20 maggio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di trentatré captazioni che ricadono nel territorio della Valchiusella, a quote comprese tra 580 metri e 1.166 metri s.l.m..

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 14 settembre 2016 – prot. n. 73820, 2 marzo 2017 – prot. 17428 e 16 aprile 2019 – prot. n. 26614, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le trentatré captazioni in esame sono suddivise, in base alla loro ubicazione, nei seguenti gruppi:

Comune di Val di Chy - ex Alice Superiore (TO)

L'unica sorgente ricadente nel comune è ubicata in un settore a Nord-Est rispetto al concentrico, a monte del Lago di Alice:

- sorgente del Lago – particella catastale n. 199 del foglio di mappa n. 17.

Nell'area di salvaguardia della sorgente sono stati individuati alcuni tratti di viabilità comunale.

Comune di Brosso (TO)

Il gruppo di sorgenti in territorio comunale di Brosso è localizzato circa 2,5 chilometri a Nord-Ovest rispetto al concentrico, al confine con il Comune di Vico Canavese:

- sorgente Acquabella 1 – particella catastale n. 29 del foglio di mappa n. 2;
- sorgente Acquabella 2A – particella catastale n. 19 del foglio di mappa n. 2;
- sorgente Acquabella 3B – particella catastale n. 211 del foglio di mappa n. 2;
- sorgente Sos – particella catastale n. 210 del foglio di mappa n. 2.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti ricadenti nel territorio comunale di Brosso sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti abitativi presenti.

Comune di Issiglio (TO)

La sorgente Cerechiara è ubicata nella porzione settentrionale del territorio comunale, al confine con il Comune di Castellamonte; la sorgente Moja Rotonda, invece, facendo riferimento alla corografia su base CTR, ricadrebbe nel Comune di Castellamonte mentre dall'analisi della cartografia catastale risulta essere di pertinenza al Comune di Issiglio:

- sorgenti Cerechiara e Moja Rotonda – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 1.

Nell'area di salvaguardia della sorgente Moja Rotonda sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti abitativi presenti; nella stessa area ed in quella della sorgente Cerechiara sono anche presenti alcuni tratti di viabilità comunale.

Comune di Rueglio (TO)

Le sorgenti *Colla* e *Fiaut* ricadono nel settore settentrionale del territorio comunale, al confine con i Comuni di Vico Canavese e Trausella; anche la sorgente *Benecchio* è ubicata nel settore settentrionale del territorio, ad Est rispetto alle captazioni di cui sopra, a monte di *C. Benecchia*, al confine con Vico Canavese; il gruppo di sorgenti *Funt* è ubicato nell'intorno di *C. Funt*, fra 1 e 1,5 chilometri in direzione Nord rispetto al concentrico comunale; la sorgente *Naser* si colloca 1,3 chilometri in direzione Nord-Ovest rispetto al concentrico; le sorgenti *Rueglio 1* e *Rueglio 2* sono ubicate in direzione Sud-Ovest rispetto al concentrico, al limite con il territorio di Alice Superiore. Sulla base della corografia su CTR, le sorgenti *Fiaut* e *Benecchia* ricadrebbero nel Comune di Vico Canavese, mentre la sorgente *Rueglio 2* nel territorio di Alice Superiore; dall'analisi della cartografia catastale comunale, tuttavia, risultano però tutte afferenti al Comune di Rueglio:

- sorgente *Benecchio* – particella catastale n. 43 del foglio di mappa n. 2;
- sorgente *Colla* – area demaniale del foglio di mappa n. 1;
- sorgente *Fiaut* – particella catastale n. 74 del foglio di mappa n. 1;
- sorgente *Funt 1* – particella catastale n. 458 del foglio di mappa n. 5;
- sorgente *Funt 2* – particella catastale n. 457 del foglio di mappa n. 5;
- sorgente *Funt 3* – particella catastale n. 448 del foglio di mappa n. 5;
- sorgente *Funt 4* – particella catastale n. 89 del foglio di mappa n. 5;
- sorgente *Naser* – particella catastale n. 1069 del foglio di mappa n. 3;
- sorgente *Rueglio 1* – particella catastale n. 190 del foglio di mappa n. 14;
- sorgente *Rueglio 2* – particella catastale n. 189 del foglio di mappa n. 14.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Benecchio*, *Colla*, *Fiaut*, *Funt 1-2-4* e *Naser* sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti abitativi presenti; nelle aree delle sorgenti *Benecchio*, *Colla*, *Funt 1-2-3-4*, *Naser* e *Rueglio 1-2* sono presenti alcuni tratti di viabilità comunale mentre in quelle delle sorgenti *Colla*, *Fiaut* e *Rueglio 1-2* viene anche effettuata la concimazione tradizionale con letame.

#### Comune di Valchiusa - ex Trausella (TO)

Le sorgenti *Varnei* e *Vay* sono ubicate sul versante a monte dell'abitato di Trausella, rispettivamente a monte di *C. Castagnallo* e a monte di *C. Ciapei* e *C. Veise*:

- sorgente *Varnei* – particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 1;
- sorgente *Vay* – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 5.

Nell'area di salvaguardia delle sorgenti *Varnei* e *Vay* viene effettuata la concimazione tradizionale con letame; nell'area della sorgente *Varnei* sono inoltre state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti abitativi presenti.

#### Comune di Valchiusa - ex Vico Canavese (TO)

Le sorgenti *Fontanacassa* e *Marciana* sono ubicate a Sud-Est rispetto al concentrico comunale, al confine con il Comune di Rueglio; le sorgenti *Acquavolpe*, *Bidera*, *Acquador*, *Nasur*, *Pissola*, *Naiù 1* e *Naiù 2* si collocano, invece, fra circa 700 metri e 1,5 chilometri a Nord del concentrico comunale e, in particolare, *Acquavolpe* e *Bidera* immediatamente a monte di *C. Sard*, *Acquador* immediatamente a valle di *C. Sard*, *Nasur* a monte di *C. Ajello* e *C. Campiglia*, *Pissola*, *Naiù 1* e *Naiù 2* a monte della località *Ajù*:

- sorgente *Acquabella 1* – particella catastale n. 41 del foglio di mappa n. 1 z.c.A;
- sorgente *Acquabella 2* – particella catastale n. 43 del foglio di mappa n. 1 z.c.A svil. A;
- sorgenti *Acquabella 3-4* – particella catastale n. 88 del foglio di mappa n. 2 z.c.A;
- sorgente *Acquabella 6A* – particella catastale n. 87 del foglio di mappa n. 2 z.c.A;
- sorgente *Acquador* – particella catastale n. 171 del foglio di mappa n. 8 z.c.A;
- sorgente *Bidera* – particella catastale n. 78 del foglio di mappa n. 7 z.c.A;
- sorgenti *Fontanacassa* e *Marciana* – particella catastale n. 106 del foglio di mappa n. 13 z.c.B;

- sorgenti *Naiù 1-2* – particella catastale n. 14 del foglio di mappa n. 1 z.c.B;
- sorgente *Nasur* – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 7 z.c.A;
- sorgente *Pissola* – particella catastale n. 19 del foglio di mappa n. 1 z.c.B;
- sorgente *Acqua Volpe* – particella catastale n. 43 del foglio di mappa n. 5 z.c.B.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquabella 1-2-6A*, *Acquador*, *Bidera*, *Fontanacassa*, *Naiù 2*, *Nasur* e *Acqua Volpe* sono state individuate fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti abitativi presenti; nelle aree delle sorgenti *Acquador*, *Bidera*, *Fontanacassa*, *Marciana*, *Naiù 2* e *Nasur* sono presenti alcuni tratti di viabilità comunale mentre in quelle delle sorgenti *Acquador* e *Bidera* viene anche effettuata la concimazione tradizionale con letame.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquabella 3-4*, *Naiù 1* e *Pissola* non ricadono, invece, centri di pericolo.

I riferimenti per il titolo all'uso delle captazioni in oggetto sono i seguenti:

- determinazione della Provincia di Torino n. 811-40569/2013 del 16 ottobre 2013 per le sorgenti *Acquabella 1*, *Acquabella 2A* e *Acquabella 3B*, in Comune di Brosso;
- determinazione della Provincia di Torino n. 275-125410/2004 del 3 maggio 2004 per le sorgenti *Cerechiara* e *Moja Rotonda*, in Comune di Issiglio;
- determinazione della Provincia di Torino n. 8-2082/2013 del 18 gennaio 2013 per le sorgenti *Funt 1-2-3-4* e determinazione della Provincia di Torino n. 431-144822/2003 del 3 giugno 2003 per le sorgenti *Rueglio 1-2*, in Comune di Rueglio;
- determinazione della Provincia di Torino n. 485-30245/2011 del 23 agosto 2011 per le sorgenti *Varnei* e *Vai*, in Comune di Valchiusa (ex Trausella);
- determinazione della Provincia di Torino n. 666-231064/2003 del 12 settembre 2003 per le sorgenti *Pissola*, *Acqua Volpe*, *Naiù 1-2*, *Nasur*, *Acquabella 1-2-3-4-6A*, *Acquador* e *Bidera*, in Comune di Valchiusa (ex Trausella).

Per le captazioni in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado "Elevato". Tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità "Elevata" a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativa e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle sorgenti è stato assunto un grado di vulnerabilità elevato per quelle ubicate su detrito di falda, alto per quelle localizzate su depositi eluvio-colluviali e basso per quelle su depositi glaciali o su substrato metamorfico:

- *Sorgente del Lago* – Comune di Val di Chy - ex Alice Superiore – sorgenti *Cerechiara* e *Moja Rotonda* – Comune di Issiglio – sorgenti *Benecchio*, *Fiaut*, *Funt 1-2-3-4* e *Rueglio 1-2* – Comune di Rueglio – sorgenti *Varnei* e *Vai* – Comune di Valchiusa - ex Trausella – sorgenti *Acquabella 3-4*, *Fontanacassa*, *Marciana*, *Naiù 1*, *Pissola* e *Acqua Volpe* – Comune di Valchiusa - ex Vico Canavese - Vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D);
- sorgenti *Colla* e *Naser* – Comune di Rueglio – sorgenti *Acquador*, *Bidera* e *Naiù 2* – Comune di Valchiusa - ex Vico Canavese - Vulnerabilità intrinseca alta (Classe B);
- sorgenti *Acquabella 1*, *Acquabella 2A*, *Acquabella 3B* e *Sos* – Comune di Brosso – sorgenti *Acquabella 1-2-6A* e *Nasur* – Comune di Valchiusa - ex Vico Canavese - Vulnerabilità intrinseca elevata (Classe A).

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da bassa a elevata di

ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente del Lago:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,023 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 2,42 ettari.

Sorgenti Acquabella 1, Acquabella 2A, Acquabella 3B e SOS:

- zona di tutela assoluta sorgente *Acquabella 1*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,32 ettari;
- zona di tutela assoluta sorgenti *Acquabella 2A-Acquabella 3B-SOS*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e tre le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, ha forma poligonale;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle sorgenti altimetricamente più elevate (*Acquabella 1* e *Acquabella 2A*), con una superficie complessiva pari a 4,06 ettari;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, con una superficie complessiva pari a 24,68 ettari.

Sorgenti Cerechiara e Moja Rotonda:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,023 ettari per ciascuna zona;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 2,42 ettari per ciascuna zona.

Sorgenti Benecchio, Fiaut, Funt 1-2-3-4 e Rueglio 1-2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,023 ettari per ciascuna zona;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 2,42 ettari per ciascuna zona.

Le zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Funt 3-4* e *Rueglio 1-2* si sovrappongono parzialmente, data la vicinanza reciproca delle stesse che risultano affiancate.

Sorgente Colla:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri verso monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,17 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 39,06 ettari.

Sorgente Naser:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri verso monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,17 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 83,50 ettari.

Sorgenti Varnei e Vay:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,023 ettari per ciascuna zona;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 2,42 ettari per ciascuna zona.

Sorgenti Acquabella 3-4, Pissola, Naiù 1, Fontanacassa, Marciana e Acqua Volpe:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,023 ettari per ciascuna zona;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 2,42 ettari per ciascuna zona.

Le aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquabella 3-4* – tra loro quasi totalmente sovrapposte data la vicinanza reciproca delle due captazioni – sono contenute quasi completamente all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Acquabella 6A*, mentre l'area di salvaguardia della sorgente *Naiù 1* è interamente contenuta all'interno della zona di rispetto allargata della sorgente *Naiù 2*.

Sorgenti Acquabella 1 e Acquabella 2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,32 ettari per ciascuna zona;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Acquabella 1*), con una superficie complessiva pari a 7,03 ettari;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, con una superficie complessiva pari a 73,32 ettari.

*Sorgente Acquabella 6A:*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,32 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 1,13 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 102,94 ettari.

*Sorgente Acquador:*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri verso monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,17 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 108,85 ettari.

*Sorgente Bidera:*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri verso monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,17 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 52,00 ettari.

*Sorgente Nasur:*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,32 ettari;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 4,56 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 39,71 ettari.

Sorgente Naiù 2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri verso monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, corrispondente ad una superficie pari a 0,17 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie pari a 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie complessiva pari a 63,92 ettari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Alice Superiore – Sorgente del Lago – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Brosso – Sorgenti Acquabella 1, Acquabella 2A, Acquabella 3B, Sos – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Issiglio – Sorgenti Cerechiara, Moja Rotonda – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Rueglio – Sorgenti Benecchio, Colla, Fiaut, Funt 1, Funt 2, Funt 3, Funt 4, Naser, Rueglio 1, Rueglio 2 – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Trausella – Sorgenti Vay e Varnei – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Vico Canavese – Sorgenti Acquabella 1, Acquabella 2, Acquabella 3, Acquabella 4, Acquabella 6A, Acquador, Bidera, Fontanacassa, Naiù 1, Naiù 2, Nasur, Pissola, Volpe – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 12 dicembre 2016, ha trasmesso ai Comuni di Alice Superiore (TO), Brosso (TO), Issiglio (TO), Rueglio (TO), Trausella (TO) e Vico Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia trentatre sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiusella gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

I Comuni di Alice Superiore (TO), di Brosso (TO), di Issiglio (TO), di Rueglio (TO), di Trausella (TO) e di Vico Canavese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 30 marzo 2017, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari, evidenziando quanto segue:

- in relazione all'articolo 6, comma 1 punto a), e), l), per gli edifici che rientrano nelle aree di salvaguardia che non risultano allacciati alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi, ad esempio l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami;
- in relazione all'articolo 6, comma 1 punto e) deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in riferimento all'articolo 6, comma 1 punto j) deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- nelle aree di salvaguardia così come ridefinite è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle aree di salvaguardia individuate dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006 e vietate le attività ivi specificate per le aree di rispetto ristrette e allargate;

- le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse;
- le zone di tutela assoluta devono essere adibite esclusivamente alle opere stesse ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, devono essere adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di preservarne l'integrità e l'efficienza delle captazioni; l'accesso in tali zone deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle attività di controllo.

Nella propria nota, l'ARPA, ha inoltre rilevato che nello studio presentato dal Proponente non sono descritte la modalità d'uso della risorsa, le caratteristiche costruttive delle opere di captazione, le caratteristiche dei sistemi di misurazione, le modalità di protezione delle opere di presa e che per le sorgenti *Rueglio 1-2*, ubicate a valle dell'omonimo concentrico, è necessario effettuare valutazioni idrogeologiche più dettagliate per assicurare che l'estensione delle aree di rispetto garantisca la salvaguardia delle sorgenti.

Il Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – ha successivamente trasmesso una relazione esplicativa, datata 29 marzo 2019, finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26 settembre 2017, ha evidenziato che le sorgenti in esame approvvigionano numerose zone di utenza degli acquedotti dei Comuni di Alice Superiore, Brosso, Rueglio, Vidracco, Baldissero Canavese, Trausella e Vico Canavese (centri abitati, frazioni, nuclei di case, case sparse).

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., di norma verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole sorgenti e pertanto i dati disponibili sono per lo più relativi all'acqua risultante dalla miscelazione delle stesse. Le analisi effettuate non hanno di norma riscontrato superamenti dei valori di parametro chimici e chimico-fisici previsti dal d.lgs. 31/2001 o situazioni di criticità; talvolta sono invece state riscontrate non conformità rispetto ai parametri microbiologici – *Batteri coliformi a 37° C*, *Escherichia coli*, *Enterococchi*, *Pseudomonas aeruginosa* – tant'è che, prima della distribuzione all'utenza, l'acqua della maggior parte delle sorgenti è sottoposta a trattamenti di disinfezione mediante appositi impianti (clorazione, raggi U.V.).

Solamente nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquador*, *Bidera* e *Fiaut*, ubicate nel territorio comunale di Vico Canavese e di Rueglio, si svolgono attività agricole e silvo-pastorali, per cui è stata presentata la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree proposte, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Dai contenuti della proposta di Piano emerge che le tre sorgenti in esame ricadono in ambito montano e, pertanto, non è richiesto l'approfondimento pedologico dell'areale interessato. I suoli dei versanti montani e collinari, così come quelli di pianura, detengono una capacità peculiare, maggiore o minore, di proteggere le falde sottostanti in funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche ma la qualità delle acque delle sorgenti, per le dinamiche idrogeologiche intrinseche che le caratterizzano, non sono influenzate in maniera rilevante dai suoli circostanti. La classe di gestione agricola sarà quindi desunta esclusivamente dalla definizione della classe di vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica utilizzata che, nel caso delle tre captazioni in argomento, risulta essere

diversificato e, precisamente, per le sorgenti *Acquador* e *Bidera* risulta essere di “Classe B” mentre per la sorgente *Fiaut* risulta essere di “Classe D”.

La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell’ambito dell’area di salvaguardia per l’impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla “Classe B” dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

I terreni appartenenti alla “Classe D” hanno, invece, una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Negli areali interessati risulta, come si evince dall’osservazione della documentazione della proposta di Piano, essere prevalente la presenza del bosco e di prati/prato-pascoli.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Per le restanti sorgenti in esame, non sussistendo le casistiche d’uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R del 2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 30 maggio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le trentatré sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiussella, che sono ubicate nei Comuni di Val di Chy (TO) – una – di Brosso (TO) – quattro – di Issiglio (TO) – due – di Rueglio (TO) – dieci – e di Valchiusa (TO) – sedici – e che sono gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti nelle zone di rispetto; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquador*, *Bidera* e *Fiaut* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle tre aree di salvaguardia stesse e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle tre aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquador*, *Bidera* e *Fiaut*, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle sorgenti *Acquador*, *Bidera* e *Fiaut* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

viste le determinazioni n. 431-144822/2003 del 3 giugno 2003, n. 666-231064/2003 del 12 settembre 2003, n. 275-125410/2004 del 3 maggio 2004, n. 485-30245/2011 del 23 agosto 2011, n. 8-2082/2013 del 18 gennaio 2013 e n. 811-40569/2013 del 16 ottobre 2013, con le quali la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso

potabile tramite le sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiusella e che sono ubicate nei Comuni di Val di Chy, di Brosso, di Issiglio, di Rueglio e di Valchiusa;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12 dicembre 2016, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Alice Superiore (TO), Brosso (TO), Issiglio (TO), Rueglio (TO), Trausella (TO) e Vico Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia trentatre sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiusella gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 30 marzo 2017 – prot. n. 27783;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, in data 26 settembre 2017 – prot. n. 00 83399;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 139/2019, in data 20 maggio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 20 maggio 2019 – prot. n. 0001675, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) Le aree di salvaguardia delle trentatré sorgenti potabili che ricadono nel territorio della Valchiusella e che sono ubicate nei Comuni di Val di Chy (TO) – una – di Brosso (TO) – quattro – di Issiglio (TO) – due – di Rueglio (TO) – dieci – e di Valchiusa (TO) – sedici – gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:
- “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Alice Superiore – Sorgente del Lago – Scala 1:2.000*”;
  - “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Brosso – Sorgenti Acquabella 1, Acquabella 2A, Acquabella 3B, Sos – Scala 1:2.000*”;
  - “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Issiglio – Sorgenti Cerechiara, Moja Rotonda – Scala 1:2.000*”;
  - “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Rueglio – Sorgenti Benecchio, Colla, Fiaut, Funt 1, Funt 2, Funt 3, Funt 4, Naser, Rueglio 1, Rueglio 2 – Scala 1:2.000*”;
  - “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Trausella – Sorgenti Vay e Varnei – Scala 1:2.000*”;
  - “*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Vico Canavese –*

*Sorgenti Acquabella 1, Acquabella 2, Acquabella 3, Acquabella 4, Acquabella 6A, Acquador, Bidera, Fontanacassa, Naiù 1, Naiù 2, Nasur, Pissola, Volpe – Scala 1:2.000*”;  
allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi alle originali depositate agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Acquador* e *Bidera*, ubicate nel territorio di Vico Canavese, è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tali zone è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nelle zone di rispetto allargate l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica di tali aree di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in “Classe B”, i fertilizzanti - nelle zone di rispetto, ristrette ed allargate - dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica dovrà essere sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà provata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono altresì ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza mentre in relazione alle colture erbacee sono vietati tutti gli interventi di pre-emergenza.

Con riferimento alla sorgente *Fiaut* a Rueglio, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe D”, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di *fosforo* e *potassio* sarà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà provata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Val di Chy (TO), di Brosso (TO), di Issiglio (TO), di Rueglio (TO), di Vidracco (TO), di Baldissero Canavese (TO) e di Valchiusa (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Val di Chy, di Brosso, di Issiglio, di Rueglio, di Vidracco, di Baldissero Canavese e di Valchiusa – comuni approvvigionati dalle trentatre sorgenti in esame – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Val di Chy, di Brosso, di Issiglio, di Rueglio e di Valchiusa, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti nelle zone di rispetto; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

I Funzionari Estensori  
Massimiliano Petricig  
Fabio Robotti